

CCLXVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 31 GENNAIO 1956**Presidenza del Presidente CORRIAS****INDICE**

Disegno di legge: «Controlli sulle Province e sui Comuni». (77) (Continuazione della discussione ed approvazione):

PIRASTU	5150
MELIS	5151-5152-5155-5156
PRESIDENTE	5151-5154-5155-5156
COSSU, relatore di minoranza	5152
CASTALDI	5153-5156
SOGGIU PIERO	5154-5156
BROTZU, Presidente della Giunta	5154-5156
COVACIVICH	5155
(Votazione segreta)	5156
(Risultato della votazione)	5156

Pag.

teria esercitano i controlli sugli atti delle Province e dei Comuni attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali.

I provvedimenti relativi sono adottati con decreto dell'Assessore competente, udito il parere degli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.

Il controllo di merito si esercita nelle forme e nei limiti di cui all'art. 11 della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DESSANAY, Segretario:

Art. 16

Limitatamente agli atti delle Province e dei Comuni compete alla Giunta regionale la facoltà di annullamento di cui all'art. 6 della legge comunale e provinciale del 1934.

La Giunta provvede con decreto del suo Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: «Controlli sulle Province e sui Comuni». (77)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Controlli sulle Province e sui Comuni».

Continua l'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 15.

DESSANAY, Segretario:

Art. 15

Gli Assessori regionali competenti per ma-

Si dia lettura dell'art. 17.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 17

Le pronunce degli organi di controllo di cui alla presente legge sono provvedimenti definitivi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 18

Compete al Presidente della Giunta di esercitare con suo decreto, su conforme parere della Giunta regionale, i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 149 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, circa la revoca e la proposta di decadenza del Sindaco nei casi ivi previsti.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo Pirastu - Cossu - Zucca - Dessanay. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

« Il Sindaco e la Giunta e i singoli Assessori possono essere revocati dall'ufficio per deliberazione del Consiglio comunale.

Sulla decadenza del Sindaco delibera il Consiglio comunale quando vi sia proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri in carica. Non si applicano agli amministratori comunali, per fatto connesso all'esercizio delle loro funzioni, le ipotesi di ineleggibilità di cui ai numeri 5 e 6 dall'articolo 15 del T.U. approvato con Decreto Presidenziale 4 aprile 1951, numero 203.

La ipotesi di ineleggibilità di cui al numero 8 dello stesso articolo 15 è applicabile solo in

seguito al passaggio in giudicato della relativa decisione di accertamento».

PRESIDENTE. L'onorevole Pirastu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PIRASTU (P. C. I.). L'articolo 18, specialmente per quel che si riferisce alla revoca del Sindaco, praticamente conserva le norme attualmente vigenti in materia: solo che al Prefetto si sostituisce il Presidente della Giunta. Attualmente la questione della revoca del Sindaco dal suo ufficio è regolata dall'articolo 73 del testo unico della legge comunale e provinciale. La revoca deve essere pronunciata dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri; ma, se la deliberazione, dopo due votazioni, è approvata a maggioranza assoluta, rimane in facoltà del Prefetto revocare o no il Sindaco.

Dice l'articolo 73 del testo unico: «Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Quando, dopo due votazioni... non si sia raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza... si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune è in facoltà del Governo di revocare il Sindaco...».

Il Sindaco, dunque, è revocato dal Consiglio comunale soltanto se questo pronuncia la revoca con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Ed è, questo, un caso che praticamente non si verifica mai, perchè per la revoca del Sindaco la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in pratica non si ottiene mai, soprattutto per i Consigli comunali eletti con sistema maggioritario. In genere, infatti, molti consiglieri, per una ragione o per un'altra, si dimettono, riducendo il numero dei componenti il Consiglio comunale e rendendo così estremamente difficile la formazione di una maggioranza di due terzi.

Come dicevo, quando si sia ottenuta la maggioranza assoluta, è facoltà del Prefetto revocare o no il Sindaco. Ebbene, a me sembra che questa norma sia assolutamente antidemocratica. Il Sindaco viene eletto dal Consiglio comu-

nale, del quale è espressione; deve pertanto essere facoltà del Consiglio comunale revocarlo dall'ufficio. Non si capisce la ragione delle facoltà discrezionali attribuite al Prefetto, così come non si capirebbero quelle del Presidente della Giunta. Per quale ragione il Presidente della Giunta deve essere lasciato libero di revocare o di non revocare dall'ufficio un Sindaco che abbia ottenuta la sfiducia dalla maggioranza assoluta dei consiglieri? Si tratta di un intervento dall'esterno che coarta, che limita la volontà del Consiglio comunale. Si tratta di un intervento obiettivamente antidemocratico.

Voglio far osservare agli onorevoli colleghi che la legge siciliana, per quel che si riferisce alla revoca, ha innovato l'articolo 73 del testo unico della legge comunale e provinciale ed ha stabilito che nel caso in cui il Consiglio comunale si sia pronunciato a maggioranza assoluta la revoca è definitiva. Non si capisce per quale ragione il Consiglio regionale della Sardegna debba stabilire diversamente. Non si capisce il valore di questa sorta di tutela del Presidente della Giunta sui Consigli comunali.

Per le ragioni che ho esposto, ritengo che, almeno per quel che si riferisce alla revoca del Sindaco, debba essere accettato l'emendamento che ho illustrato. Con esso, in definitiva, si vuole introdurre una norma già in vigore in Sicilia ed adottare una misura di carattere nettamente democratico.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Vorrei chiedere alla cortese comprensione dell'onorevole Presidente una breve sospensione della discussione dell'articolo 18, perchè a me, ai colleghi del mio Gruppo e anche a taluni consiglieri di altri settori la questione sollevata dall'onorevole Pirastu pare meritevole d'attenzione. In parte, con una formulazione più chiara del suo testo, l'emendamento all'art. 18 potrebbe essere accolto. Appunto allo scopo di consentire questa più chiara formulazione chiedo che, così come è avve-

nuto per l'articolo 3, si sospenda la discussione dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Onorevole Melis, accolgo la sua proposta.

Si dia lettura dell'articolo 19.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 19

Il Sindaco può essere sospeso su proposta dell'Assessore agli enti locali, udito il parere degli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, o rimosso, con le stesse modalità quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli.

Il Sindaco rimosso non può essere più rieletto per uno spazio di tempo estensibile a tre anni. Il periodo di ineleggibilità deve essere specificato nel decreto di rimozione.

Il Presidente della Giunta regionale può dichiarare inoltre con suo decreto la decadenza del Sindaco nel caso previsto nel comma 10 dell'art. 149 della legge comunale e provinciale del 1915 modificata dal R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

I decreti di rimozione da Sindaco sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicati al Consiglio regionale nella sua prima sessione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura degli articoli 20 e 21.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 20

Il Presidente della Giunta regionale, udito il parere della Giunta stessa, ordina con suo decreto lo scioglimento dei Consigli comunali e

provinciali, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi loro imposti per legge, persistano a violarli.

Il decreto, che deve essere preceduto dalla relazione contenente i motivi dei provvedimenti, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato al Consiglio regionale nella sua prima sessione.

Deve procedersi alla nuova elezione nel termine di tre mesi, che può essere prorogato a sei mesi per motivi amministrativi, e fino ad un anno se il Consiglio è sciolto per una seconda volta nel periodo di due anni.

La proroga è ordinata con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa, udito il parere degli organi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge, nelle forme prescritte per il decreto di scioglimento.

Art. 21

Compete al Presidente della Giunta regionale di provvedere con lo stesso decreto di scioglimento del Consiglio alla nomina del Commissario straordinario e della commissione straordinaria di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale del 1915 modificata con R. D. 30 dicembre 1923 n. 2839.

Il Presidente ha inoltre facoltà di conferire ai Commissari ed alle Commissioni incaricate dell'amministrazione straordinaria dei Comuni e delle Province i poteri dei rispettivi Consigli.

PRESIDENTE. A questi articoli è stato presentato un emendamento sostitutivo Pirastu - Cossu - Zucca - Dessanay. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«I Consigli comunali e provinciali possono essere sciolti per grave e persistente violazione delle leggi, e quando, nonostante la segnalazione fatta dalla Giunta regionale, non procedono alla sostituzione del Sindaco o della Giunta che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni».

PRESIDENTE. L'onorevole Cossu ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COSSU (P.C.I.), relatore di minoranza. Il problema dello scioglimento dei Consigli provinciali e comunali viene affrontato e risolto nel disegno di legge in discussione con gli articoli 20 e 21, nei quali è anche prevista tutta la procedura per la rinnovazione dei Consigli. In questi due articoli, dunque, non si disciplina soltanto il problema dello scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, ma, attraverso una articolazione un po' macchinosa, si giunge a disciplinare altre questioni, che possono essere benissimo risolte sulla base della legislazione vigente.

Ora, noi vogliamo che in uno o più articoli, meglio in uno soltanto, venga affrontato esclusivamente il problema dello scioglimento dei Consigli. Nel testo presentato dal proponente (ed è questa la ragione dell'emendamento che illustro) si parla di violazione degli obblighi imposti dalla legge, cioè si fa riferimento ad azioni che possono anche non costituire dirette violazioni di legge, ma soltanto esprimere un contegno, un atteggiamento, un comportamento contrari a determinate istruzioni e direttive. L'emendamento che vado illustrando, invece, contempla la possibilità dello scioglimento soltanto per diretta, grave e persistente violazione di legge. L'azione, positiva o negativa, che porta allo scioglimento dei Consigli, in effetti, deve costituire una vera e propria violazione di legge, non può essere una disubbidienza qualsiasi.

MELIS (P.S.d'A.). Una disobbedienza alla legge, non una disobbedienza a papà.

COSSU (P.C.I.), relatore di minoranza. Comunque, mi pare piuttosto generico parlare di violazione di obblighi. Talvolta si può anche resistere ad una direttiva, ad una istruzione dell'Autorità senza che con questo si commetta una vera e propria violazione di legge.

Giorni or sono, nell'intervento in sede di discussione generale del disegno di legge in esa-

me, accennavo, proprio in relazione al controllo sostitutivo, all'obbligo talora imposto ai nostri amministratori comunali di compiere atti che sono puramente discrezionali. Anche a questo proposito si potrebbe parlare di persistente rifiuto ad ubbidire all'organo di controllo e, pur non sussistendo una vera e propria violazione di legge, potrebbe ipotizzarsi lo scioglimento di un Consiglio comunale o provinciale. Perciò, mi pare sia da usare una espressione più precisa di quella contenuta nell'articolo 20, e tale sarebbe quella contenuta nell'emendamento: «persistente violazione delle leggi». E', questa, una formula sintetica che potrebbe evitare le lunghe perifrasi contenute negli articoli 20 e 21.

Le ragioni dello scioglimento di un Consiglio comunale e provinciale non possono essere altre, che quelle della violazione di legge o quella del rifiuto di sostituire gli organi esecutivi che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. A questo modo si evita tutto quel complesso procedimento che porta alla rinnovazione dei Consigli, alla concessione di proroghe per la loro rinnovazione e via dicendo; materia, questa, che non deve essere disciplinata in due soli articoli assieme con quella concernente lo scioglimento dei Consigli.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D. C.). Lo scioglimento dei Consigli comunali o provinciali è certamente un atto grave, che deve essere circondato da ampie garanzie. Pertanto, io proporrei per gli articoli 20 e 21 una variante molto più importante di quella che hanno proposto gli amici delle sinistre: il Presidente della Regione non dovrebbe decidere lo scioglimento di un Consiglio senza il conforme parere della Giunta. Questa sarebbe una vera garanzia, una garanzia sostanziale. Talvolta si chiede il conforme parere della Giunta per questioni di scarsa importanza e tale parere non è richiesto per provvedimenti così gravi, come lo scioglimento di un Consiglio provinciale. Occorre da-

re maggiori garanzie perchè questo scioglimento avvenga con tutti i crismi della legalità.

Quanto alle due formule, «violazione degli obblighi imposti per legge» e «violazione delle leggi», devo richiamare l'attenzione dell'amico Cossu, che non è avvocato, sul fatto che la formula da lui proposta è molto più pericolosa dell'altra. In una violazione di legge, infatti, incorre generalmente anche il migliore dei Sindaci almeno una volta la settimana. La violazione delle leggi è un peccato veniale ed è difficile evitarla, perchè sono molto complicate. Se si adottasse la formula proposta dal collega Cossu, si dovrebbe proprio fare una ecatombe di Sindaci, perchè non ve ne è uno che non sia incorso, almeno una volta, in una violazione di legge. Invece, se un Sindaco, nell'applicare una legge su una particolare materia, commette uno sbaglio, ciò non può essere considerato come un rifiuto ad adempiere agli obblighi imposti per legge.

La formula che voi proponete, colleghi della sinistra, è assai più pericolosa. Se si pone in essere una violazione degli obblighi imposti per legge, si pone in essere anche una violazione di legge. Invece, possono esistere delle violazioni di legge che non costituiscono violazioni degli obblighi imposti per legge, delle funzioni specifiche del Sindaco, per esempio.

Detto questo, io non credo di dover parlare ancora a lungo. Propongo che, anzichè accogliere la formula proposta dai colleghi della sinistra, si modifichi l'articolo 20 introducendo l'espressione «su conforme parere della Giunta».

Le altre norme particolari degli articoli 20 e 21, colleghi della sinistra, sono necessarie. Dal vostro emendamento non risulta quale organo possa decidere lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali. In base al vostro emendamento si può presumere che tale scioglimento debba essere deciso dall'Assessore agli enti locali; non è prevista, però, una deliberazione conforme della Giunta. La vostra formula, non dà effettive garanzie alle Amministrazioni comunali e provinciali. Ed io credo che, se voi rifletterete su quanto ho detto, finirete per accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi per quanto riguarda la sua proposta, la prego di fare pervenire formalmente un emendamento alla Presidenza.

Ha domandato di parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P. S. d'A.). Vorrei far osservare ai proponenti dell'emendamento che sono stati esclusi quei motivi di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali ancora contemplati dalla legislazione vigente e che potevano preoccupare; ad esempio, per gravi motivi di ordine pubblico non può aversi scioglimento. La vita amministrativa dei Comuni e delle Province, dovrebbe così svolgersi in futuro su una base più solida e tranquilla.

Per il resto, io riconosco che la formula «grave e persistente violazione delle leggi» è più aderente a quella usata nella Costituzione e nel nostro Statuto a indicare un motivo di scioglimento del Consiglio regionale. Sostanzialmente, dire «violazione delle leggi» o «violazione degli obblighi imposti per legge», è, agli effetti pratici, lo stesso. La formula che voi proponete, colleghi della sinistra, è però molto pericolosa sotto un altro punto di vista. Ripeto: nella sostanza, si tratta sempre di violazione di legge; ma l'importanza innovatrice dei due articoli in discussione non consiste nello aver variato la formula, ma nell'affermare che per lo scioglimento dei Consigli è necessario il persistere nella violazione degli obblighi imposti per legge nonostante il richiamo alla loro osservanza.

Ora, la formula che voi proponete, colleghi delle sinistre, è pericolosa così come le formule della Costituzione e del nostro Statuto, che pure sono più proprie perchè si riferiscono ad una violazione di obblighi costituzionali. Per qualunque violazione di legge (il che avviene molto facilmente) si dovrebbero sciogliere i Consigli comunali e provinciali, se si accogliesse l'emendamento proposto agli articoli 20 e 21. Invece, mi pare sia migliore la formula contenuta nell'articolo 20, secondo la quale i Consigli vengono sciolti quando, richiamati alla osserva-

za degli obblighi loro imposti dalla legge, persistano nel violarli. Se si adottasse la formula «grave e persistente violazione di legge», chi stabilirebbe di volta in volta la gravità della violazione?

Quindi, tutto sommato, io credo che convenga approvare gli articoli 20 e 21 così come sono stati proposti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ritiene che gli articoli 20 e 21 debbano essere approvati nel testo della Commissione. La formula adottata in questi articoli per quanto riguarda lo scioglimento dei Consigli è meno pericolosa di quella adottata nell'emendamento. Per quanto riguarda la proposta Castaldi, la Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Pirastu - Cossu - Zucca - Dessanay. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 20 con la modifica proposta dall'onorevole Castaldi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 21. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

DESSANAY, *Segretario*:

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22

Fino a quando non sarà costituito il Tribunale amministrativo regionale il membro effettivo del Comitato di controllo di cui alla lettera c) dell'art. 2 sarà un magistrato designato dal Presidente della Corte d'Appello di Ca-

II LEGISLATURA

CCLXVII SEDUTA

31 GENNAIO 1956

gliari, che provvederà pure alla designazione del membro supplente.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

DESSANAY, Segretario:

Art. 23

Fino a quando non saranno insediati gli organi di controllo previsti dalla presente legge i controlli sulle Province e sui Comuni saranno esercitati nelle forme e nei modi previsti dalle leggi vigenti dagli organi statali che attualmente li esercitano.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Prima di procedere oltre, osservo che nel disegno di legge manca l'articolo di riferimento al capitolo del bilancio sul quale graveranno le spese.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta. Alla ripresa verranno discussi l'articolo 3, l'articolo 18 e gli eventuali articoli aggiuntivi.

(La seduta, sospesa alle ore 19 e 15, viene ripresa alle ore 20).

PRESIDENTE. Comunico che sono stati ritirati tutti gli emendamenti all'articolo 3, tranne l'emendamento Zucca - Fiori sostitutivo dell'ultimo comma, così concepito: «Ai fini di un ulteriore decentramento, con successive leggi regionali saranno istituite altre Sezioni con la indicazione delle sedi e delle rispettive Circoscrizioni».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione questo emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 3 nel testo della Commissione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'emendamento Melis - Serra - Cossu - Muretti - Zucca.

DESSANAY, Segretario:

«Art. 4 bis

Salvi i casi di sostituzione e di decadenza previsti dalla legge, i componenti elettivi del Comitato di controllo e delle relative Sezioni di cui alla lettera b) degli articoli 2 e 4, rimangono in carica fino al novantesimo giorno dell'insediamento del Consiglio regionale successivo a quello che li ha eletti».

PRESIDENTE. L'onorevole Melis ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MELIS (P.S.d'A.). Rinuncio alla illustrazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Comunico che sull'articolo 18 è stato concordato il seguente emendamento sostitutivo a firma Melis - Castaldi - Cossu - Muretti:

«Il Sindaco, la Giunta e i singoli Assessori cessano dal loro ufficio a seguito di deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio deve essere chiamato a deliberare in seduta straordinaria per questo solo oggetto con avviso di convocazione notificato ai singoli consiglieri almeno dieci giorni prima, quando vi sia richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione di revo-

ca occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Il Sindaco, la Giunta e gli Assessori revocati esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla elezione dei nuovi organi».

Trattandosi di un emendamento concordato, mi pare superflua la sua illustrazione.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ritengo sia bene sospendere brevemente la seduta per dar modo di esaminare l'emendamento.

PRESIDENTE. La proposta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 10, viene ripresa alle ore 20 e 20).

PRESIDENTE. Comunico che è stato concordato il seguente emendamento a firma Melis - Castaldi - Cossu - Muretti:

«Il Sindaco, la Giunta e i singoli Assessori cessano dal loro ufficio a seguito di deliberazione del Consiglio. Il Consiglio deve essere chiamato a deliberare in seduta straordinaria per questo solo oggetto con avviso di convocazione notificato ai singoli consiglieri almeno dieci giorni prima, quando vi sia richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione di revoca occorre la partecipazione alla seduta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il Sindaco, la Giunta e gli Assessori revocati esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla elezione dei nuovi organi».

CASTALDI (D.C.). Che cosa si intende con l'espressione «della maggioranza del Consiglio»?

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). E' chiarissimo.

CASTALDI (D.C.). Non dei presenti?

MELIS (P.S.d'A.) Sono presenti i due terzi dei componenti del Consiglio.

CASTALDI (D.C.). Occorre una formulazione più chiara!

PRESIDENTE. Onorevole Castaldi, potrà trovarsi una formula più chiara in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'emendamento Covacicich - Serra.

DESSANAY, *Segretario*:

«Art. 24

Le spese per l'attuazione della presente legge graveranno sul capitolo 40 del bilancio per lo esercizio 1956 — conto residui e competenze — e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Controlli sulle Province e sui Comuni».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	49
maggioranza	25
favorevoli	42
contrari	7
astenuti	2

(Il Consiglio approva).

(Applausi dai settori di centro e di sinistra).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Canalis - Cardia - Carloni - Castaldi - Casu - Cerioni - Corona Loddo Claudia - Cossu - Costa - Covacivich - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Fiori - Floris - Frau - Gardu - Giua Angelo - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Marras - Medda - Melis - Murretti - Murgia - Nioi - Pernis - Pirastu - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias - Fili-gheddu).

I lavori del Consiglio proseguiranno domani pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 20 e 35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956